

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3317**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CARRARA, GRECO, ASCIUTTI,  
MANFREDI, D’AMBROSIO, CONTESTABILE, IERVOLINO,  
CARUSO Antonino, FORLANI e PROVERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2005**

---

**Nuove norme in materia di attività libero-professionale  
extramuraria del personale dirigente medico**

---

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa attualmente vigente vieta ai medici che hanno optato per l'esercizio della professione extramuraria di esercitare l'attività libero professionale all'interno di strutture private accreditate rischiando di produrre importanti paralisi nel sistema sanitario.

Alcune particolari specialità quali, a titolo di esempio, la psichiatria e la fisica sanitaria, non sono presenti in tutte le strutture ospedaliere private e il divieto attualmente vigente impedisce un reale scambio di collaborazioni tra aziende sanitarie.

Al fine quindi di agevolare un risparmio di sistema e per ridurre i tempi e le attese delle

prestazioni per la cura e l'intervento a favore del paziente assistito dal SSN, si propone il seguente disegno di legge per incentivare una collaborazione tra strutture ospedaliere pubbliche e strutture private accreditate attraverso lo strumento della convenzione.

La sottoscrizione della convenzione legittimerebbe quindi la possibilità che una struttura privata accreditata possa usufruire di particolari prestazioni da parte dei medici del SSN che abbiano optato per l'esercizio dell'attività extramuraria sempre nel rispetto del principio della «non concorrenzialità» e della tutela e salvaguardia del perseguimento del pubblico interesse.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 15-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria non possono rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate, fatte salve le prestazioni rese all'interno dei rapporti convenzionali fra aziende pubbliche e aziende private accreditate.

1-*ter*. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria interessata, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente disposizione tenuto conto che nella sottoscrizione della convenzione l'azienda sanitaria pubblica si assume l'impegno di non violare il principio della non concorrenzialità e della tutela e salvaguardia del perseguimento del pubblico interesse».

2. Il decreto di cui al comma 1-*ter*. dell'articolo 15-*sexies*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Sono abrogati gli articoli 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 72, comma 9, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.